



Tribunale Ordinario di Milano

*Sezione Lavoro*

DECRETO EX ART 28 L. n. 300/70

Il giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Saioni,

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 5446/2017 R.G. pendente tra

**SINALV CISAL PROVINCIALE DI MILANO, REGIONALE LOMBARDIA E NAZIONALE e FISAL CISAL MILANO in persona del segretario generale,** rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Lopa presso il cui studio in Monza, via Cavour n. 2, ha eletto domicilio,

**ricorrenti**

contro

**H & SERVICES SOC. COOP. A R.L.,**

**resistente contumace**

**OGGETTO:** condotta antisindacale consistente nell'omessa trattenuta e nell'omesso versamento di quote sindacali.

#### **FATTO E DIRITTO**

Con ricorso ex art. 28 L. 300 del 1970, depositato il 25 maggio 2017 e ritualmente notificato, SINALV CISAL e FISAL CISAL hanno lamentato l'antisindacalità della condotta serbata da H & Services Soc. Coop. a r. l., consistente nella mancata trattenuta dalle buste paga dei lavoratori iscritti ai sindacati suddetti - e nel conseguente mancato versamento - delle quote sindacali.

Sostenendo che un simile comportamento, oltre ad integrare inadempimento contrattuale, è idoneo a ledere la possibilità del sindacato di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento economico, funzionale allo svolgimento della sua attività, le parti ricorrenti hanno chiesto l'immediata cessazione di detta condotta, con condanna della convenuta a rimuoverne gli effetti - mediante il pagamento



dell'importo non versato da gennaio a maggio 2017, per un totale di € 105,00 - nonché ad affiggere nella bacheca aziendale copia del decreto di accoglimento e a pubblicarlo su uno o più giornali.

Malgrado la rituale notifica, la società convenuta non si è costituita, rimanendo contumace.

Ciò posto, la pretesa azionata in ricorso appare fondata, trattandosi per di più, di reiterazione di richiesta già accolta da questo Tribunale con ordinanza n. 519/2017 pronunciata tra le medesime odierne parti e che questo giudice condivide pienamente (est. dott.ssa Moglia, n. 12431/2016 R.G.).

Si rammenta, in primo luogo, che con sentenza n. 28269/2005, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito l'ammissibilità della cessione parziale del credito retributivo in favore del sindacato, da parte del lavoratore, allo scopo di adempiere all'obbligazione di pagamento della quota associativa, escludendo la necessità del consenso del debitore ceduto e la sussistenza di ostacoli derivanti dalle previsioni normative di cui al D.P.R. n. 180 del 1950.

La cessione di credito, d'altra parte, si rivela particolarmente idonea a realizzare l'interesse del sindacato al proprio sostentamento, in quanto garantisce modalità regolari ed organizzate di raccolta delle quote associative - esonerandolo dalla necessità di esigere da ogni iscritto la sua quota - e mettendolo al riparo da inadempienze, ritardi e da ogni problematica derivante dalla esazione individuale.

Da ciò deriva che il datore di lavoro inosservante del dovere di cedere il credito, si rende non solo inadempiente nei confronti del lavoratore, ma pone lo stesso sindacato in una situazione di incertezza e difficoltà, integrando così una condotta antisindacale, a prescindere dall'intenzionalità o meno dello stesso comportamento.

La copiosa documentazione prodotta in giudizio dalle parti ricorrenti consente di ritenere provata *per tabulas* la prospettazione in fatto.

In particolare, i sindacati hanno documentato:

- l'esistenza di deleghe alla riscossione della quota associativa mediante trattenuta operata dall'azienda per i lavoratori Andrei Genoeva, Monica



Loredana Tiba, Apolina Lazarova e Petronela Paula Tami (doc. 8 lett. C ),  
oggetto del ricorso;

- la trasmissione, alla società convenuta, delle comunicazioni di cessione di credito sottoscritte dai predetti lavoratori (doc. 8, lett. C) .

A fronte di tali emergenze documentali, la società convenuta, non costituendosi in giudizio e rimanendo contumace per l'intera durata dello stesso, nulla ha allegato di modificativo o estintivo rispetto alla prospettazione avversaria che può quindi ritenersi adeguatamente provata.

Di conseguenza, deve essere dichiarata l'antisindacalità della condotta serbata da H & Services consistente nell'omessa trattenuta e nel conseguente omesso versamento delle quote sindacali, dovendosi ordinare alla stessa di dare esecuzione alle cessioni mediante pagamento alla parte ricorrente dell'importo di euro 105,00 (periodo gennaio – maggio 2017).

Stante la pacifica reiterazione dell'ingiustificata omissione, va altresì ordinata la pubblicazione della presente decisione nella bacheca delle comunicazioni aziendali entro il termine di giorni 7 dalla comunicazione della stessa.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

- 1) dichiara antisindacale la condotta di H & Services Soc. Coop. a r. l. consistente nel non aver dato esecuzione alle cessioni di credito dei suoi dipendenti iscritti a CISAL SNALV e FISAL CISAL di Milano in favore dei medesimi sindacati;
- 2) per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, dell'importo di euro 105,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo nonché ad effettuare dette cessioni dal giugno 2017 in poi;
- 3) ordina la pubblicazione del presente provvedimento nella bacheca della comunicazioni aziendali della parte convenuta entro il termine di giorni sette dalla comunicazione dello stesso;



4) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.

Si comunichi

Milano, 26 giugno 2017

Il giudice  
Francesca Saioni

